



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 2730] Terminale di rigassificazione GNL al largo delle coste toscane - aggiornamenti progettuali in fase di ingegneria esecutiva. Provvedimento direttoriale di esclusione VIA n. 25280/DVA del 20 ottobre 2010
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alle prescrizioni: n. 7), lettere a, b, c, d, e Secondo anno di monitoraggio
<i>ID Fascicolo</i>	3337
<i>Proponente</i>	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2494 del 08 settembre 2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 27/09/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 28/09/2017

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Provvedimento direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni n. 25180/DVA del 20 ottobre 2010 del progetto inerente gli aggiornamenti progettuali apportati in fase di ingegneria esecutiva al Terminale di rigassificazione GNL localizzato al largo della costa Toscana;

VISTA in particolare la prescrizione n. 7 del Provvedimento direttoriale n. 25280/DVA del 20 ottobre 2010, che prevede quanto segue:

“In accordo con ISPRA e con costi a carico del proponente, dovranno essere definiti ed attuati, prima dell’arrivo della nave-terminale (per definire l’ante-operam) e durante tutto il periodo di funzionamento del terminale, i seguenti monitoraggi in mare con cadenza almeno trimestrale:

- a. misura delle componenti chimico-fisiche-biotiche su 4 punti a distanza di 100 m dal terminale, ad intervalli regolari su tutta la colonna di acqua;*
- b. verifica delle biocenosi esistenti sul fondo del mare lungo due transetti ortogonali fino ad una distanza di almeno 200 m dal terminale della loro evoluzione nel tempo;*
- c. misura del rumore in acqua su due profili perpendicolari dalla distanza di 100 m fino a distanza di 5 km dal terminale sia durante il funzionamento normale che durante i periodi di massima rumorosità al fine di verificare quanto affermato nello studio ambientale preliminare;*
- d. verifica visiva della presenza/passaggio di cetacei fino ad una distanza di almeno 1 miglio dal terminale; verifica della presenza di cetacei tramite idrofoni posti su due transetti ortogonali a 5 e 10 km dal terminale;*
- e. verifica dell’eventuale risospensione dei sedimenti di fondo nei periodi considerati critici a causa del getto di acqua di riscaldamento emesso dalla nave”;*

VISTO il Provvedimento direttoriale n. 30107/DVA del 23 dicembre 2013 col quale è stata determinata l’ottemperanza della prescrizione n. 7 per la parte relativa al monitoraggio *ante-operam* (“fase di bianco”), stabilendo inoltre che i monitoraggi “*dovranno continuare per tutta la fase di esercizio dell’impianto e continuare fino ad un anno dopo la dismissione del terminale. Inoltre, fermo restando l’effettuazione con cadenza trimestrale degli stessi, i relativi complessivi esiti saranno forniti alla scrivente, per le necessarie verifiche di ottemperanza, con cadenza annuale*”;

VISTA la nota prot. n. 2016/OUT/GENER/B/0054 del 19 aprile 2016, acquisita al prot. n. 10855/DVA del 21 aprile 2016, con la quale la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha inviato il secondo rapporto annuale delle indagini ambientali e il secondo rapporto annuale dell’analisi dei dati correntometrici;

VISTA la nota prot. n. 12258/DVA del 05 maggio 2016 con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inoltrato la suddetta documentazione trasmessa dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le valutazioni del caso;

VISTA la nota prot. n. 18330/DVA del 03 agosto 2017 con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inoltrato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le valutazioni del caso, la documentazione integrativa volontaria relativa al primo anno di monitoraggio, trasmessa dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 17014/DVA del 18.07.2017, e relativa al secondo anno di monitoraggio, trasmessa dalla medesima società con nota acquisita al prot. n. 17367/DVA del 21.07.2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2494 del 08 settembre 2017 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che detto parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto delle valutazioni di ISPRA sulla verifica di ottemperanza di che trattasi;

PRESO ATTO che, con il sopra citato parere n. 2494 del 08.09.2017, La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto, in riferimento al secondo anno di monitoraggio (non primo anno di monitoraggio, come per mero errore materiale riportato nel parere stesso), ottemperate le prescrizioni n. 7a, 7b, 7c, 7d e 7e;

DETERMINA

in riferimento al secondo anno di monitoraggio, l'ottemperanza alle prescrizioni n. 7a, 7b, 7c, 7d e 7e di cui al Provvedimento direttoriale n. 25280/DVA del 20 ottobre 2010.

Durante le future campagne di monitoraggio si dovrà comunque adempiere a quanto segue:

- mantenere un record accurato di tutte le attività del terminale durante i monitoraggi in modo da poter correlare eventuali anomalie nei monitoraggi con dette attività;
- ripresentare i dati delle campagne di monitoraggio pregresse di "bianco" all'interno del piano di monitoraggio del terzo anno e successivi per ogni stazione di misura in modo da poter meglio valutare eventuali variazioni misurate con gli stessi criteri di ora adottati;
- rappresentare i dati in modo tale che siano chiaramente individuabili le stazioni di campionamento, e che i relativi dati graficati siano rappresentati in modo chiaro e leggibile, evitando aggregazioni che pongono problemi interpretativi;
- relativamente alle misurazioni con CTD, fornire indicazioni riguardanti le attività di calibrazione dei sensori;

- restituire i risultati relativi al macrozoobenthos secondo una matrice di abbondanza degli organismi ritrovati in una tabella stazione/specie, così come già fatto per il meiobenthos;
- accompagnare i report del piano di campionamento da una scheda di bordo che riporti le condizioni meteo-marine e altre indicazioni correlabili con le caratteristiche chimico-fisiche delle acque (soleggiamento ecc.);
- per quanto riguarda i dati correntometrici, auspicabilmente dotare il terminale, oltre che dei già installati correntometri orizzontali, anche di un correntometro doppler (ADCP) che rilevi le caratteristiche idrodinamiche verticali dell'intera colonna d'acqua;
- fornire l'intera documentazione con i dati grezzi per tutti i parametri monitorati con il rispettivo tempo di misura, relativi alle singole stazioni di campionamento e ai singoli campionamenti, in modo da consentire eventuali elaborazioni e valutazioni generali;
- argomentare le anomalie di dati o variazioni particolarmente significative, specialmente per quanto riguarda ad esempio pH e sua variabilità, torbidità, temperatura, clorofilla, ecc;
- completare il modello di diffusione delle acque di scarico per tutta l'estensione della colonna d'acqua, analizzando diverse condizioni di densità dell'acqua e velocità della corrente (che includa anche la condizione zero-corrente);
- fornire le caratteristiche del sistema di scarico delle acque di raffreddamento dei vaporizzatori anche con immagini;
- argomentare la possibile relazione esistente tra risospensione dei sedimenti ed il sistema di ancoraggio e riser; in particolare si richiede di fornire uno schema del sistema di ancoraggio in cui risultino le dislocazioni delle catene delle ancore, la loro lunghezza ed eventualmente una stima dell'area di sedimento interessata dal loro movimento;
- per le analisi del biota, esprimere le concentrazioni dei metalli e degli altri inquinanti su peso umido anziché su peso secco, come riportato nel D.M. 260/2010 e nel D.Lgs 172/2015;
- valutare l'effetto degli anodi sacrificali in tutte le componenti del terminale al contenuto di metalli nell'acqua di mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)